

la legge 15 marzo 1973, n. 44, recante norme integrative sulla previdenza di aziende industriali, prevede, all'articolo 5, che i periodi di contribuzione all'assicurazione generale obbligatoria, siano riconosciuti validi, su richiesta degli interessati non solo ai fini dell'anzianità contributiva, ma anche dell'importo delle retribuzioni;

il decreto ministeriale approvato il 7 luglio 1973, laddove poteva dare adito ad interpretazione in contrasto con la legge, ha dato origine a contenziosi e ricorsi ancora pendenti;

è opinione comune e condivisa l'esigenza di agevolare i cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione riducendo il ricorso alla giurisdizione;

impegna il Governo

a considerare l'articolo 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 7 luglio 1973 interpretabile, come si evince dalla *ratio* dell'articolo 5 della legge del 15 marzo 1973, n. 44, nell'ottica di applicare le norme solo se più favorevoli agli interessati e, conseguentemente, con circolare ministeriale, a dare indicazioni agli enti per una corretta applicazione.

9/2145-B/**33** Guerzoni, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

da anni si verifica la costante perdita di potere di acquisto delle pensioni che, a causa della situazione di grave crisi economica in atto e del meccanismo di indicizzazione delle prestazioni previdenziali, sganciato dall'incremento di produttività del Paese, negli ultimi dieci anni ha registrato una perdita di circa il 20 per cento;

dai dati dell'INPS risulta che oltre 8 milioni e mezzo di pensionati vivono con un reddito inferiore a 750 euro mensili e la metà non raggiunge i 516 euro al mese;

la questione della povertà e marginalizzazione sociale dei pensionati al minimo si è estesa, per effetto della forte spinta inflazionistica e dei rincari che hanno colpito pesantemente i settori della spesa più sensibili per i pensionati: i generi alimentari e le tariffe,

impegna il Governo

a rivedere le metodologie di rilevazione e la composizione del « paniere » per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, affinché l'ISTAT, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, possa adeguarle alla reale composizione dei consumi e sia istituito l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore ai sessantacinque anni.

9/2145-B/**34**. Agostini, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) è stato previsto l'innalzamento a 516,46 euro, dei trattamenti pensionistici inferiori a tale cifra;

i requisiti di età e di reddito stabiliti nel medesimo articolo per la concessione del suddetto beneficio sono particolarmente restrittivi ed iniqui, portando conseguentemente la concessione dell'aumento solo ad una parte esigua della platea dei potenziali aventi diritto (22 per cento nel 2002);

nel testo in esame non sono previste norme che modifichino i criteri di accesso all'aumento a 516,46 euro, nonostante ancora ad oggi la maggior parte degli aventi diritto risulti esclusa,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a modificare, ampliandoli, i parametri stabiliti dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la concessione dell'aumento a 516,46 euro dei trattamenti pensionistici inferiori a tale cifra, prevedendo in particolare la riduzione dell'età anagrafica in rapporto ai contributi versati, l'aumento al doppio del reddito individuale dei limiti del reddito familiare per poter usufruire del beneficio.

9/2145-B/**35**. Di Serio D'Antona, Benvenuto, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

La Camera,

premessi che:

il testo in esame non contiene specifiche norme che prevedano l'estensione di forme di sostegno al reddito e di tutela nel caso di disoccupazione o di sospensione del rapporto di lavoro per quei lavoratori che attualmente ne sono privi;

in particolare, non vi è nel testo in esame alcuna specifica misura che preveda l'estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori subordinati discontinui che, durante la loro intera vita lavorativa, possono subire interruzioni nei diversi periodi di lavoro e si trovano attualmente privi di forme di sostegno al reddito,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad estendere il trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti ai lavoratori subordinati discontinui, prevedendo, in particolare la riduzione e l'uniformazione del requisito di anzianità lavorativa per l'accesso al trattamento e prescindendo, ai fini della

maturazione del diritto al trattamento, dal requisito della anzianità assicurativa.

9/2145-B/**36**. Sciacca, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana.

La Camera,

premessi che:

il testo in esame non contiene specifiche norme che prevedano l'estensione di forme di sostegno al reddito e di tutela nel caso di disoccupazione o di sospensione del rapporto di lavoro per quei lavoratori che attualmente ne sono privi;

in particolare, non vi è nel testo in esame alcuna specifica misura che preveda l'estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati che sono attualmente privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito in caso di perdita o di interruzione dell'attività lavorativa,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad estendere le disposizioni dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa e a progetto, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

9/2145-B/**37**. Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

La Camera,

premessi che:

non è stata ancora realizzata una riforma generale degli ammortizzatori sociali che preveda ad aumentare ed estendere i trattamenti di sostegno al reddito secondo un principio di universalità, che dovrebbe prevedere non solo un generico

innalzamento dell'indennità di disoccupazione, ma dovrebbe interessare anche i lavoratori precari impiegati in nuove forme di lavoro,

impegna il Governo

ad avviare la riforma dell'istituto dell'indennità di disoccupazione involontaria, spettante ai lavoratori subordinati, prevedendo in particolare l'aumento della durata e della misura del trattamento, ed inoltre prevedendo norme specifiche per quei lavoratori che perdono il posto di lavoro dopo i quarantacinque anni e per i disoccupati delle aree svantaggiate.

9/2145-B/**38**. Pennacchi, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

La Camera,

premessi che:

la previsione contenuta al comma 20 dell'articolo 1 del testo in esame, relativa a misure per la riduzione del costo del lavoro, appare generica e sottodimensionata rispetto all'obiettivo di un concreto intervento per ridurre i costi gravanti sui datori di lavoro;

appare necessario prevedere un intervento che agisca concretamente per la riduzione del cuneo contributivo a carico delle imprese per la riduzione effettiva del costo del lavoro,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a riconoscere ai datori di lavoro, al fine di ridurre il costo del lavoro, un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegno al nucleo familiare, nonché dei contributi per maternità e per disoccupazione, dovuti dai medesimi alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, trasferendo, a carico del bilancio dello Stato, alla predetta gestione le corrispondenti risorse finanziarie, ed ar-

monizzando, a quelle dei lavoratori dipendenti, le relative prestazioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi.

9/2145-B/**39**. Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

La Camera,

premessi che:

la previsione contenuta al comma 20 dell'articolo 1 del testo in esame, relativa a misure per la riduzione del costo del lavoro, appare generica e sottodimensionata rispetto all'obiettivo di un concreto intervento per ridurre i costi gravanti sui lavoratori e sui datori di lavoro;

appare necessario prevedere un intervento che agisca concretamente per la riduzione del cuneo contributivo a carico dei lavoratori e delle imprese gravante sul costo del lavoro,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a riconoscere la completa fiscalizzazione degli oneri di natura non previdenziale gravanti sul costo del lavoro, attraverso la corrispondente soppressione dei relativi obblighi di contribuzione a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro.

9/2145-B/**40**. Diana, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Sciacca.

La Camera,

premessi che:

con l'articolo 1, comma 2, lettera e), viene stabilito il conferimento, attraverso forme tacite, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari collettive ed individuali;

le misure previste dal testo in esame a favore delle imprese per compensare la perdita del trattamento di fine rapporto sono caratterizzate da evidente genericità, mentre appare necessario individuare forme concrete di sostegno,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere l'istituzione di un Fondo, finalizzato alla prestazione di garanzie sull'emissione di prestiti obbligazionari a tasso di interesse di mercato, da parte di uno o più istituti finanziari, selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il cui netto ricavo sia destinato alla concessione di credito agevolato a medio e lungo termine a piccole e medie imprese, per un importo complessivo annuo pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR) relativo ai lavoratori dipendenti delle predette imprese e prevedere che tali emissioni siano finalizzate al collocamento di titoli obbligazionari di durata pari alla durata media della permanenza dei lavoratori presso le aziende, che potranno ricevere, a richiesta, un prestito almeno pari alla quota di accantonamento del TFR per ciascun anno, rimborsabile, per capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento decennale.

9/2145-B/**41**. Lulli, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, lettera r), prevede una agevolazione contributiva per i soggetti che siano in situazione di disabilità grave, nonché per coloro che assistano familiari conviventi gravemente disabili, attraverso forme specifiche di contribuzione figurativa in caso di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

la vita di chi assiste familiari gravemente disabili è sovraccaricata, oltre che dal peso dell'attività lavorativa, in misura rilevante dalla fatica che comporta l'assistenza e la cura del familiare disabile,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori forme di agevolazione, anche contributive e previdenziali, a favore di coloro che assistono un familiare convivente con disabilità gravi, che consentano il raggiungimento del massimo del trattamento pensionistico anche a fronte di una riduzione del periodo lavorativo svolto.

9/2145-B/**42**. Battaglia, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Capitelli, Giacco, Diana, Sciacca.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 9, del testo in esame prevede, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, prevedendo, entro il 31 dicembre 2015 che il Governo verifichi i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione;

questa norma di fatto non rappresenta una vera opportunità, ma avrà come l'effetto, qualora ci si avvalga dell'opzione prevista, di penalizzare le lavoratrici che subiranno pesanti decurtazioni del proprio trattamento pensionistico,

impegna il Governo

ad effettuare, in via preliminare, uno studio approfondito sull'impatto della normativa prevista dall'articolo 1, comma 9 del disegno di legge in esame, nonché, stante la sua natura sperimentale, a monitorare, dal momento della sua applicazione, i numeri e gli effetti della suddetta norma e a riferire i risultati al Parlamento, con una relazione annuale, anche in previsione di una revisione della normativa.

9/2145-B/**43**. Trupia, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Diana, Sciacca.

La Camera,

premesso che:

l'innalzamento dell'età pensionabile di ballerini e tescicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate costringerà i medesimi a continuare, senza averne più le capacità fisiche, una attività lavorativa che, per sua natura, presuppone forza fisica, agilità e vigore;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche con riferimento all'esercizio della delega di cui al comma 10 del disegno di legge in esame, al fine di prevedere una apposita deroga ai limiti di età per il collocamento a riposo previsti dal comma 54 per la categoria dei ballerini e tescicorei dipendenti da enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, in ragione della peculiarità dell'attività lavorativa esercitata dagli stessi.

9/2145-B/**44**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Bellini, Gasperoni, Cordoni, Motta, Innocenti, Guerzoni, Trupia, Grillini, Pistone.

La Camera,

premesso che:

le nuove norme in materia pensionistica recano disposizioni volte ad incen-

tivare, nel periodo 2004-2007, la permanenza al lavoro da parte di coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità;

tale incentivazione presenta elementi di forte criticità in quei settori produttivi, ovvero in quelle particolari tipologie di imprese, nelle quali sono in corso processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;

in particolare, l'applicazione dell'incentivo in parola rende problematico l'utilizzo, anche in termini di maggiore onerosità per le aziende, di strumenti non traumatici di gestione delle eccedenze, specie laddove non siano al momento disponibili strumenti normativi di ammortizzazione sociale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad escludere, dall'ambito di applicazione della norma volta ad incentivare la permanenza al lavoro dei lavoratori dipendenti da imprese o gruppi di imprese soggetti a programmi o piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale.

9/2145-B/**45**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Anna Maria Leone.

La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte al riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, prevedendo per le nuove categorie professionali, il cui esercizio dell'attività autonoma non è condizionato dall'iscrizione in appositi albi o elenchi, prive di copertura previdenziale specifica, la possibilità d'istituire enti previdenziali privati ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996.

9/2145-B/**46**. Ranieli.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge n. 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione e riordino degli Enti di previdenza e assistenza obbligatoria, contiene all'articolo 1, comma 2, lettera e) ed i), disposizioni finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari;

tra tali misure è previsto il conferimento dei flussi annuali di TFR mediante il meccanismo del silenzio-assenso;

il contributo aziendale e le modalità di versamento dello stesso costituiscono oggetto di determinazione in sede di negoziazione collettiva

impegna il Governo

a favorire la diffusione delle forme di previdenza complementare senza tuttavia interferire con le attuali regole in materia di istituzione delle stesse;

a tener fermo il principio generale della competenza dell'autonomia negoziale collettiva nella determinazione delle modalità di destinazione del contributo dovuto dalle aziende e a riservare pertanto alla stessa il compito di stabilire l'ambito nel quale è riconosciuto al lavoratore dipendente il diritto al versamento.

9/2145-B/47. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Peretti.

La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso successivi interventi normativi, di estendere la possibilità di accesso al pensionamento a tutti i lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi, a seguito di accordi stipulati entro la data

indicata dal presente disegno di legge, anche oltre il limite numerico di cui al comma 18 dell'articolo 1.

9/2145-B/49. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Mereu.

La Camera,

premessi che:

il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 1993, n. 224, individua, all'interno della tabella A, le categorie del mondo del lavoro a cui applicare i benefici e le agevolazioni di categoria usurante e all'interno della stessa Tabella è inserita la categoria dei « marittimi imbarcati a bordo »;

i marittimi imbarcati, e soprattutto quelli imbarcati su natanti dediti alla pesca, vivono in condizioni assolutamente disagiate, tanto che un marittimo di soli cinquant'anni non è più considerato completamente idoneo all'attività di pesca,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative necessarie perché i marittimi imbarcati su natanti da pesca vengano inclusi nella relativa tabella delle categorie usuranti e possano beneficiare di quanto prevede la legge alla stessa stregua di altri lavoratori che esercitano la propria attività con le stesse difficoltà dei lavoratori del mare dediti alla pesca.

9/2145-B/50. Cristaldi, Anedda, Airaghi, Alboni, Amoruso, Armani, Arrighi, Ascierio, Bellotti, Benedetti Valentini, Bocchino, Bornacin, Briguglio, Buontempo, Butti, Canelli, Cannella, Cardello, Carrara, Caruso, Castellani, Catano, Cirielli, Cola, Giorgio Conte, Giulio Conti, Coronella, Delmastro Delle Vedove, Fasano, Fatuzzo, Fiori, Foti, Fragalà, Franz, Gallo, Gamba, Geraci, Ghiglia, Alberto Giorgetti, Gironda Veraldi, La Grua, La Russa, La Starza, Lamorte, Landi di Chiavenna, Landolfi, Leo, Lisi, Lo Presti, Losurdo,

Maceratini, Maggi, Malgieri, Gianni Mancuso, Luigi Martini, Mazzocchi, Menia, Meroi, Messa, Migliori, Angela Napoli, Nespoli, Onnis, Paolone, Patardino, Antonio Pepe, Pezzella, Porcu, Raisi, Ramponi, Riccio, Ronchi, Rositani, Saglia, Saia, Garnerò Santanchè, Scalia, Selva, Strano, Tagliatela, Trantino, Villani Miglietta, Zaccheo, Zacchera.

La Camera,

premessò che:

ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, « sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee »; in base alla definizione appena citata, la Tabella A allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993 individuava tra le attività particolarmente usuranti, in relazione al profilo dell'aspettativa di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, quella dei « marittimi imbarcati a bordo »;

successivamente, la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 59, comma 11, affidava — in attuazione di quanto previsto nella legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema previdenziale — ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'identificazione dei criteri per pervenire ad un elenco delle mansioni usuranti;

nel decreto ministeriale 19 maggio 1999, l'attività dei marittimi imbarcati a bordo non risultava più essere inclusa tra quelle particolarmente usuranti, escludendo in tal modo i lavoratori interessati dai relativi benefici previdenziali,

impegna il Governo

a prendere iniziative atte a sanare l'evidente ingiustizia, al fine di reinserire l'at-

tività dei marittimi imbarcati a bordo tra quelle particolarmente usuranti.

9/2145-B/51. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Marinello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Fallica, Grimaldi, Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli, Minoli Rota, Masini, Cristaldi, Ricciuti, Lo Presti, Jacini.

La Camera

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a riconoscere, ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di handicap grave, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

9/2145-B/52. Giacco, Duca.

La Camera,

premessò che:

sussiste un contenzioso aspro e diffuso tra gli oltre 50.000 inquilini degli immobili degli Enti previdenziali e gli stessi enti — che sta gravando sulle casse di questi ultimi ben oltre la redditività del relativo patrimonio — sulla mancata dismissione, da parte di questi ultimi delle unità immobiliari di loro proprietà;

con l'articolo 1, comma 38, del disegno di legge in esame il Governo ha manifestato la volontà di porre fine al contenzioso predetto, ledendo il diritto degli inquilini di acquistare le unità condotte in locazione, salvaguardando nel contempo, attraverso una norma *ad hoc* la situazione del-

l'ENPAF, unico ente previdenziale privatizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 1996;

con lo stesso articolo, rilevato che l'ENPAF è stato privatizzato e trasformato in fondazione con decreto del 7 novembre 2000 emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro nonostante percepisca, ancora oggi, contributi pubblici dalle A.S.L. e dalle farmacie, per conto del SSN, per circa 130 milioni di euro annui;

oltre a ciò, detto articolo consentirebbe all'ENPAF di vendere i propri immobili a società immobiliari — come, in alcuni casi, è già accaduto — invece che agli inquilini, e a prezzi non dissimili da quelli di legge e consentendo, così, alle stesse società di rivendere a terzi e con finalità speculative gli appartamenti, scervi dal vincolo di inalienabilità quinquennale;

anche il Consiglio di Stato, il 6 giugno 2003, in seguito ad un ricorso presentato da circa 150 inquilini ha reso il proprio parere nel senso di riconoscere l'illegittimità della privatizzazione e l'obbligo a carico dell'ENPAF di vendere agli inquilini il proprio patrimonio immobiliare alle condizioni fissate per tutti gli altri enti previdenziali dal decreto legislativo n. 104 del 1996;

il 5 dicembre 2003, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 135, ha espresso il proprio « contrario avviso » rispetto al parere del Consiglio di Stato ed ha richiesto al Presidente della Repubblica di respingere il ricorso, caso senza precedenti nella storia repubblicana, disattendendo il parere predetto e che, il 5 marzo 2004, il Capo dello Stato ha firmato il decreto del Presidente della Repubblica che ha respinto il ricorso predetto;

tale inspiegabile ed indebito comportamento, censurato persino dall'ufficio giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rischia di produrre conseguenze particolarmente gravi, considerato, tra l'altro, che la maggior parte degli inquilini è

stata indotta, nella corretta convinzione che il citato decreto legislativo n. 104 del 1996 trovasse, come trova, applicazione anche nei confronti dell'ENPAF, a rinunciare ad altre opportunità di acquisto, in un momento in cui il mercato immobiliare era maggiormente accessibile;

comunque, tale provvedimento è stato immediatamente impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio dagli inquilini, i quali si sono rivolti anche alla magistratura ordinaria per chiedere che l'ENPAF risarcisca loro il danno derivante dalla mancata dismissione del patrimonio immobiliare cui si era, in più occasioni, impegnato,

impegna il Governo

ad evitare che il quadro normativo sopra descritto apporti modifiche sostanziali alla moltitudine di situazioni giuridiche delle quali sono titolari tutti gli inquilini dell'ENPAF, attraverso un tavolo di trattativa enti/inquilini che individui, nell'arco di un semestre, le più idonee soluzioni finalizzate alla salvaguardia dei diritti degli stessi inquilini.

9/2145-B/**53**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Buontempo, Fiori, Lucidi, Pistone.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1, comma 31, viene prevista la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di assistenza e previdenza obbligatoria;

la legge n. 88 del 1999 ha attribuito agli enti previdenziali funzioni da realizzare con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni e che il decreto legislativo 30

giugno 1994, n. 479, e la legge n. 127 del 1997 hanno previsto un modello di governo degli enti fondato sulla separazione tra le funzioni di indirizzo e vigilanza e quelle di tipo gestionale, « sistema duale »,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a rafforzare l'autonomia degli enti previdenziali, provvedendo ad un più puntuale e definitivo coordinamento tra quanto previsto nel merito dalla legge n. 88 del 1999 ed il decreto legislativo n. 479 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, eliminando ogni possibile carenza interpretativa.

9/2145-B/**54**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Nannicini, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia.

La Camera,

premessi che:

il problema in materia previdenziale urge di misure di sostegno alla previdenza complementare, all'occupazione stabile e al riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria,

impegna il Governo

a considerare l'introduzione, nell'allegato alla dichiarazione dei redditi « scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF », di un apposito riquadro « perequazione pensioni d'annata » da destinare al fondo pensioni statali;

a costituire, presso l'INPDAP, una Cassa autonoma per la gestione delle pensioni civili e militari dello Stato;

a disciplinare le norme d'aggancio automatico delle pensioni al trattamento previsto per il personale in servizio;

a prevedere l'estensione automatica degli aumenti concessi al personale in servizio anche al personale in quiescenza

dello Stato nella misura del 60 per cento, appena raggiunto l'equilibrio finanziario della Cassa autonoma da costituire;

a rideterminare le quote di pensioni di reversibilità, al solo coniuge superstite, nella misura del 20 per cento;

a prevedere la presenza negli organi di gestione e controllo dell'INPDAP di rappresentanti dei pensionati.

9/2145-B/**55**. Nan, Biondi.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 1, comma 2, si stabiliscono principi e criteri direttivi a cui il Governo si dovrà attenere nell'emanazione di decreti legislativi, relativamente, tra l'altro, alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, a cui conferire il trattamento di fine rapporto;

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative per incentivare la diffusione dei fondi pensione « etici, socialmente ed ecologicamente responsabili », stabilendo per essi una tassazione più favorevole rispetto al regime tributario previsto per i Fondi pensione previsti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni.

9/2145-B/**56**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e di invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale,

con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

9/2145-B/**57**. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

con riferimento all'articolo 1, nella parte che concerne il trattamento pensionistico di anzianità;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere, previo confronto con le parti sociali, un limite di età pensionabile differenziato a seconda delle tipologie di lavoro svolte dai soggetti aventi diritto, prevedendo in ogni caso che il conseguimento della pensione di anzianità possa avvenire per i lavori usuranti, pesanti e ripetitivi, alle condizioni previste prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.

9/2145-B/**58**. Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

nell'ambito dell'articolo 1, relativamente ai lavoratori e lavoratrici iscritti alla gestione separata Inps, e alla necessità di una maggiore tutela delle lavoratrici suddette,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche e integrazioni, vengano estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti e che, in costanza di rapporto, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive

modifiche e integrazioni, venga mantenuto il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

9/2145-B/**59**. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, non affronta adeguatamente le nuove forme contrattuali, prevalentemente precarie, che si sono andate affermando in questi ultimi anni sul mercato del lavoro,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative volte a garantire adeguati strumenti di protezione per i periodi di inoccupazione, disoccupazione e in genere per i periodi di discontinuità nei rapporti di lavoro.

9/2145-B/**60**. Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a garantire la fruizione ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica, consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

9/2145-B/**61**. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sue successive modifiche, adattandole alle caratteristiche di tali soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, nel quadro di una generale estensione a tali lavoratori degli istituti di sostegno e integrazione del reddito.

9/2145-B/**62**. Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premesso che:

i lavoratori atipici (co.co.co.) costituiscono in Italia una platea ormai vastissima, che supera i due milioni e mezzo di persone;

ai fini previdenziali essi sono iscritti alla gestione separata e possono chiedere il computo dei contributi versati presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, solo nell'ambito della medesima gestione separata, e non anche nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria;

ciò è profondamente ingiusto, perché penalizzante rispetto alle altre categorie di lavoratori, autonomi o subordinati, cui detta facoltà è riconosciuta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, tanto più ingiusto, in quanto ai co.co.co. hanno riservato adeguata attenzione sia la « riforma Biagi », sia l'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

allo scopo di sanare questa palese ingiustizia, venne presentato in Assemblea

nel corso della discussione della legge finanziaria per l'anno 2004 l'ordine del giorno Riccio 9/4489/41, con il quale si impegnava il Governo ad adottare una apposita iniziativa legislativa volta a consentire agli iscritti alla gestione separata istituita presso l'INPS di poter esercitare la facoltà di chiedere il computo dei contributi relativi a periodi lavorativi presso l'A.G.O. anche nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria;

l'ordine del giorno venne accolto dal Governo;

con il provvedimento in esame vi è l'opportunità di dare concreta attuazione negli emanandi decreti delegati all'impegno assunto,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito dei decreti legislativi, che saranno emanati in attuazione della presente legge di delega, misure che consentano agli iscritti alla gestione separata di esercitare la facoltà riconosciuta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, anche nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, nelle forme e nei modi ritenuti idonei allo scopo.

9/2145-B/**63**. Riccio.

La Camera,

premesso che:

la condizione dei lavoratori che sono impegnati per periodi prolungati in attività produttive classificate a rischio di « incidente rilevante », merita una particolare considerazione nel momento in cui si intende affrontare la revisione della legislazione in materia previdenziale;

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1998 si è data attuazione alla direttiva CEE n. 82/51

relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge n. 183 del 16 aprile 1987;

con il decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999 è stata recepita la direttiva n. 96 del 1982 relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

i dipendenti di dette aziende lavorano o hanno lavorato in condizioni critiche, sia sul fronte della sicurezza che su quello dell'igiene e del lavoro;

i gestori degli impianti a rischio di incidenti rilevanti sono tenuti a predisporre tutte le misure necessarie a prevenire gli incidenti ed a limitare le conseguenze per l'uomo e l'ambiente;

nella situazione sopra descritta, si trovano senz'altro le maestranze della ex SAIG SpA che, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, con provvedimento della regione Abruzzo, è stata classificata impresa « a rischio di incidente rilevante »;

in analogia con quanto disposto per i lavoratori dell'area di Seveso, sembra appropriata la predisposizione di idonei provvedimenti di tutela specifica per tali maestranze,

impegna il Governo

ad assumere idonee misure di tutela previdenziale per i lavoratori della ex SAIG SpA e per tutte le maestranze che si trovino nelle medesime condizioni di esperienza lavorativa, esercitata in condizioni critiche e di particolare disagio e pericolosità per la loro salute ed incolumità.

9/2145-B/**64**. Crisci.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad acclarare, come interpretazione au-

tentica del principio dei 65 anni di età contemplato all'articolo 1, lettera o), il riferimento al limite di età attualmente contemplato dalle norme vigenti in materia di età pensionabile, salvaguardando conseguentemente il riferimento generale per le donne al termine dei 60 anni di età.

9/2145-B/**65**. Magnolfi, Ruzzante, Montecchi.

La Camera,

impegna il Governo

ad esplicitare, in sede di predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione, che la normativa in corso di approvazione ricomprenda anche l'attività degli incaricati delle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

9/2145-B/**66**. Ruzzante, Montecchi, Magnolfi.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere il riconoscimento dei benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.

9/2145-B/**68**. Bettini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 9 del testo in esame prevede, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conse-

guire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, prevedendo, entro il 31 dicembre 2015 che il Governo verifichi i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione;

questa norma di fatto non rappresenta una vera opportunità, ma avrà come l'effetto, qualora ci si avvalga dell'opzione prevista, di penalizzare le lavoratrici che subiranno pesanti decurtazioni del proprio trattamento pensionistico,

impegna il Governo

a monitorare, stante la natura sperimentale della norma in oggetto, dal momento della sua applicazione, i numeri e gli effetti della suddetta norma e a riferire i risultati al Parlamento, con una relazione biennale, anche in previsione di una revisione della normativa.

9/2145-B/**69**. Roberto Barbieri.

La Camera,

premessi che:

non è stata ancora realizzata una riforma generale degli ammortizzatori sociali che provveda ad aumentare ed estendere i trattamenti di sostegno al reddito secondo un principio di universalità, che dovrebbe prevedere non solo un generico innalzamento dell'indennità di disoccupazione, ma dovrebbe interessare anche i lavoratori precari impiegati in nuove forme di lavoro,

impegna il Governo

ad avviare la riforma dell'istituto dell'indennità di disoccupazione involontaria,

spettante ai lavoratori subordinati, prevedendo in particolare norme specifiche per quei lavoratori che perdono il posto di lavoro dopo i quarantacinque anni e per i disoccupati delle aree svantaggiate.

9/2145-B/**70**. Bandoli.

La Camera,

premessi che:

non è stata ancora realizzata una riforma generale degli ammortizzatori sociali che provveda ad aumentare ed estendere i trattamenti di sostegno al reddito secondo un principio di universalità, che dovrebbe prevedere non solo un generico innalzamento dell'indennità di disoccupazione, ma dovrebbe interessare anche i lavoratori precari impiegati in nuove forme di lavoro,

impegna il Governo

ad avviare la riforma dell'istituto dell'indennità di disoccupazione involontaria, spettante ai lavoratori subordinati, prevedendo in particolare l'aumento della durata e della misura del trattamento.

9/2145-B/**71**. Angioni.

La Camera,

premessi che:

con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (Legge Finanziaria 2002) è stato previsto l'innalzamento a 516,46 euro, dei trattamenti pensionistici inferiori a tale cifra;

nel testo in esame non sono previste norme che modifichino i criteri di accesso all'aumento a 516,46 euro, nonostante ancora ad oggi la maggior parte degli aventi diritto risulti esclusa,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a modificare i parametri stabiliti dall'arti-

colo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per la concessione dell'aumento a 516,46 euro dei trattamenti pensionistici inferiori a tale cifra.

9/2145-B/**72**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Amici.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (Legge Finanziaria 2002) è stato previsto l'innalzamento a 516,46 euro, dei trattamenti pensionistici inferiori a tale cifra;

nel testo in esame non sono previste norme che modifichino i criteri di accesso all'aumento a 516,46 euro, nonostante ancora ad oggi la maggior parte degli aventi diritto risulti esclusa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a modificare, ampliandoli, i parametri stabiliti dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per la concessione dell'aumento a 516,46 euro dei trattamenti pensionistici inferiori a tale cifra.

9/2145-B/**73**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Albonetti.

La Camera,

premesso che:

da anni si verifica la costante perdita di potere di acquisto delle pensioni che, a causa della situazione di grave crisi economica in atto e del meccanismo di indicizzazione delle prestazioni previdenziali, sganciato dall'incremento di produttività del Paese, negli ultimi dieci anni ha registrato una perdita di circa il 20 per cento;

dai dati dell'INPS risulta che oltre 8 milioni e mezzo di pensionati vivono con un reddito inferiore a 750 euro mensili e la metà non raggiunge i 516 euro al mese;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'istituzione di un apposito indice dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a sessantacinque anni.

9/2145-B/**74**. Adduce.

La Camera,

premesso che:

da anni si verifica la costante perdita di potere di acquisto delle pensioni che, a causa della situazione di grave crisi economica in atto e del meccanismo di indicizzazione delle prestazioni previdenziali, sganciato dall'incremento di produttività del Paese, negli ultimi dieci anni ha registrato una perdita di circa il 20 per cento;

impegna il Governo

a rivedere le metodologie di rilevazione e la composizione del « paniere » per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, affinché l'ISTAT, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, possa adeguarle alla reale composizione dei consumi.

9/2145-B/**75**. Abbondanzieri.

La Camera,

premesso che:

alcuni lavoratori devono sobbarcarsi, per la carenza di servizi pubblici adeguati, oltre alla propria attività lavorativa, la cura dei propri figli gravemente disabili;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire la fruizione ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità, di benefici previdenziali, in funzione del-

l'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

9/2145-B/**76**. Coluccini.

La Camera,

premesso che:

la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) — liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale — e la rendita vitalizia liquidata dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa;

la norma in questione genera alcune gravi contraddizioni, che si sostanziano in un trattamento discriminatorio a carico dei lavoratori. Infatti, mentre nel caso di un incidente coperto da assicurazione privata la vittima potrà percepire l'indennizzo assicurativo e, contemporaneamente, altre prestazioni previdenziali di invalidità, nel caso di un incidente sul lavoro, al lavoratore sarà corrisposta soltanto la rendita vitalizia dell'INAIL, azzeccando la contribuzione versata dall'INPS,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a consentire la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e di invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

9/2145-B/**77**. Cialente.

La Camera,

premesso che:

alcuni lavoratori devono sobbarcarsi, per la carenza di servizi pubblici adeguati, oltre alla propria attività lavorativa, la cura dei propri figli gravemente disabili;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità, benefici previdenziali in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di accedere al trattamento pensionistico al raggiungimento del requisito di 35 anni di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria, a prescindere dall'età anagrafica.

9/2145-B/**78**. Chiti.

La Camera,

premesso che:

alcuni lavoratori devono sobbarcarsi, per la carenza di servizi pubblici adeguati, oltre alla propria attività lavorativa, la cura dei propri figli gravemente disabili;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

9/2145-B/**79**. Chiaromonte.

La Camera,

premessi che:

migliaia di lavoratori sono coinvolti da operazioni di ristrutturazione e risanamento aziendale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire ai lavoratori interessati a programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale già adottati ed in presenza di reali situazioni di crisi, il mantenimento dei requisiti previgenti per la pensione.

9/2145-B/**80**. Chianale.

La Camera,

premessi che:

spesso le lavoratrici (ed in minore misura, gli stessi lavoratori di sesso maschile) sono, per le carenze delle strutture pubbliche dei servizi alle persone, costrette a sospendere la propria attività lavorativa per fornire cure a figli e parenti anziani;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a equiparare progressivamente le condizioni per l'accesso al pensionamento di vecchiaia delle donne a quello degli uomini, destinando le economie così realizzabili al riconoscimento di contribuzione figurativa del lavoro di cura svolto in favore di familiari, parenti e affini, per i periodi non coperti da altre forme di contribuzione pensionistica.

9/2145-B/**81**. Cennamo.

La Camera,

premessi che:

i lavoratori assunti tramite tipologie di contratti cosiddetti atipici non sono adeguatamente tutelati in caso di infortunio;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad estendere il premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, relativo all'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali, anche nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché al fine di porlo a totale carico del committente.

9/2145-B/**82**. Cazzaro.

La Camera,

premessi che:

molte giovani lavoratrici sono sempre più assunte tramite tipologie contrattuali che non le tutelano adeguatamente per i periodi di maternità;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad estendere i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti; in caso di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

9/2145-B/**83**. Carli.

La Camera,

premessi che:

si moltiplicano, anche in conseguenza dell'attuazione della legge n. 30 del 2003, le forme di rapporto di lavoro precarie che non consentono al lavoratore di ottenere un'adeguata copertura previdenziale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adattandole